

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 26 maggio 2025

Circolare n. 07/2025

PERMESSI ELETTORALI AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Si ricorda che i lavoratori dipendenti pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato) nominati alla carica di Presidente di seggio elettorale, segretario e scrutatore, nonché in questo caso specifico, i membri dei comitati promotori di referendum presso i seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni referendarie, nonché ove convocati, per la durata di svolgimento delle attività preparatorie eventualmente previste, e, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (si tratta del **7, 8 e 9 giugno**).

In particolare, si fa presente quanto segue:

- **nelle giornate festive** (domenica 8 giugno) e non lavorative (sabato 7 giugno, ove il lavoratore sia effettivamente convocato per lo svolgimento delle attività preparatorie): quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recupero di tali giornate con riposi compensativi retribuiti, da fruire al massimo nell'arco della settimana, data la natura compensativa del permesso, e secondo modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore, tenendo conto anche delle esigenze produttive ed organizzative dell'azienda;

- **nelle giornate lavorative** (lunedì 9 giugno, se lavorativo): diritto di assentarsi dal lavoro e di percepire la normale retribuzione, anche qualora lo svolgimento delle operazioni referendarie copra soltanto una parte della giornata;

Il lavoratore **chiamato** all'adempimento delle funzioni referendarie deve, in via preventiva, informare tempestivamente il datore di lavoro producendo copia della comunicazione di convocazione al seggio e, successivamente, consegnare l'attestazione del Presidente del seggio, recante la data e l'orario di inizio e chiusura delle operazioni (vistata dal vicepresidente per i presidenti di seggio) o di presenza al seggio.

Per quanto riguarda in particolare le aziende che applicano il **C.C.N.L. del settore commercio e terziario**, nel caso in cui l'articolazione dell'orario settimanale sia su cinque o sei giorni, il sabato non dà comunque diritto al recupero in quanto il diritto al riposo compensativo o al pagamento, in alternativa, della quota retributiva, spetta per legge per i soli giorni festivi o non lavorativi mentre il sabato è considerata, nel CCNL Terziario, "giornata lavorativa a zero ore".

* * * *

La Società resta a disposizione dei Sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD S.r.l.